

LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 09/11/2004, n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” (artt. 29-30)

Articolo 29 (Prescrizioni per la realizzazione di aree di sepoltura per animali d'affezione)

1. Nell'ambito degli strumenti urbanistici, i comuni possono autorizzare, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e del l'ARPA, la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione.
2. La richiesta di autorizzazione è accompagnata dalla documentazione prevista nell'allegato 1, per quanto applicabile.
3. Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.

Articolo 30 (Sepoltura degli animali d'affezione)

1. Il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione e il relativo trasporto sono consentiti a condizione che un'apposita autorizzazione, su modello approvato dalla Giunta regionale, escluda la presenza di rischi per la salute pubblica.
2. La raccolta e il trasporto delle spoglie animali non destinati ai siti cimiteriali o a incenerimento con successivo affidamento ai richiedenti per la conservazione o dispersione delle ceneri sono disciplinati dal regolamento CE 1774/2002 del 10 ottobre 2002 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano).

